

CITTA' DI IMPERIA

Ordinanza n. 28
del 31 agosto 2021

**Oggetto: Ulteriori misure per emergenza epidemiologica da COVID
19.-**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n.124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 ottobre 2020, n.253;

Visto il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la cui efficacia è stabilita fino al 13 novembre 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n.30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2021;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n.44;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, in merito all'adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in aggiunta e a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 ;

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza nazionale;

Tenuto conto che in Regione Liguria la percentuale di non vaccinati della popolazione è ancora elevata e che, in particolare nella Città di Imperia, il numero dei vaccinati risulta inferiore a quelli delle altre Città Capoluogo della Regione;

Evidenziato che, secondo gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati è circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo;

Rilevato che il datore di lavoro deve garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e che il lavoratore da parte sua deve contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e deve prendersi cura della salute propria e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in base ai principi di cui all'art. 2087 del Codice civile e del D.Lgs. n. 81/2008, *cfi*: Tribunale di Belluno, 6/5/2021; Tribunale di Modena, 23/7/2021; Tribunale di Roma, 28/7/2021);

Ritenuto che, anche nell'ambito della struttura pubblica comunale, nonché negli uffici

aperti al pubblico (Concessionari e gestori di Servizi pubblici e Società Partecipate) occorre adottare le strategie organizzative più adeguate al fine di scongiurare la diffusione del virus e, indirettamente, incentivare la vaccinazione sul territorio comunale per chi ancora non l'ha conseguita;

Rilevato che, in tal senso, appare utile:

- regolamentare l'accesso negli uffici pubblici, limitando lo stesso solamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-19 o si è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nelle strutture considerate. Le prestazioni da parte degli Enti interessati comunale saranno in ogni caso garantite su richiesta dell'utenza, mediante utilizzo dei canali telematici e/o telefonici (mail, posta elettronica certificata, telefono) indicati sui rispettivi siti istituzionali ;

Visti i dati, alla data odierna ancora preoccupanti, sul territorio comunale ove si registrano i casi di positività al COVID-19;

Sentita la Giunta Comunale convocata d'urgenza in data 30 agosto 2021;

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente atto, a fini preventivi e di tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità sanitaria locale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DATO ATTO:

- di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

VISTI:

- gli artt. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000

- lo Statuto del Comune di Imperia;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, a far data dal 6 settembre p.v. e sino al termine dello stato di emergenza nazionale, quanto segue:

1. l'accesso dell'utenza nelle sedi comunali, nelle sedi delle Società partecipate Go Imperia Srl e Seris Srl., nonché negli Uffici dei Gestori Servizi erogati per conto del Comune di Imperia, è consentito solamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-19 o si è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nelle strutture con esito negativo. Le prestazioni da parte dei suddetti Enti, saranno in ogni caso garantite su richiesta dell'utenza, mediante utilizzo dei canali telematici e/o telefonici (mail, posta elettronica certificata, telefono) indicati sui rispettivi siti istituzionali;
2. tutto il personale del Comune di Imperia e delle Società Partecipate sopra indicate, a qualsiasi titolo aventi rapporto di lavoro con gli stessi (dipendenti a tempo indeterminato, determinato, collaboratori, consulenti, assistenti, convenzionati, professionisti incaricati, etc.) deve essere in possesso di certificazione verde COVID-19 o, comunque, sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nelle strutture con esito negativo;
3. tutto il personale comunale che svolge la propria prestazione di servizio presso istituti scolastici e/o altri Enti, deve essere in possesso di certificazione verde COVID-19 o, comunque, esito negativo del tampone effettuato non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nella struttura;
4. gli Amministratori comunali, nello svolgimento delle riunioni degli Organi in presenza, siano dotati di certificazione verde COVID-19 o si siano sottoposti a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nella struttura comunale con esito negativo.

DISPONE

- Che il personale addetto agli ingressi delle sedi comunali, nonché delle sedi sopra

individuare, sono tenuti a verificare il rispetto di quanto sopra.

- che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, ove non costituiscano reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, siano punite secondo i principi contenuti nell'art. 11 e art.16 della legge 689/81 e ss. mm. Ed ii. ed ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

- Che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio informatico e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia e che ne sia data diffusione mediante gli Organi di informazione.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:

1. Al Prefetto di Imperia
2. Al Presidente della Regione Liguria
3. Al Direttore dell'ASL 1 Imperiese
4. Agli Organi di Polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e alla Capitaneria di Porto;
5. Al Presidente della Go Imperia Srl
6. Al Presidente della SERIS Srl
7. Al Rappresentante legale della soc. ABACO Spa
8. Al Comando di Polizia Municipale;
9. All'Ufficio Gabinetto del Sindaco- Portavoce del Sindaco e, per esso, agli organi di informazione, per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.
10. A tutti i Dirigenti e personale dei settori comunali

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei tra i quali il sito del Comune di Imperia (www.comune.imperia.it) e tramite gli organi di stampa;


Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo

Regionale della Liguria ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 rispettivamente entro il termine di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Imperia, 31 agosto 2021

IL SINDACO

On. Dott. Claudio Scajola

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Scajola', written over the printed name 'On. Dott. Claudio Scajola'. The signature is stylized and somewhat illegible due to the cursive nature of the handwriting.

IMPERIA
Protocollo Partenza N. 53228/2021 del 31-08-2021
Doc. Principale - Copia Documento